

**Provincia di Bergamo**

**AVVISO PER I DESTINATARI "DOTE APPRENDISTA - IMPRESA"**

**Periodo Formativo 2016**

per apprendisti assunti in Provincia di Bergamo

ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 167/11 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 44  
del D.Lgs 81/2015

**PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEGLI  
APPRENDISTI ASSUNTI PRESSO IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
(PERIODO FORMATIVO 2012 - 2016)**

## 1. Obiettivo

---

La Provincia di Bergamo intendono proseguire nell'attività di promozione e finanziamento nei limiti delle risorse disponibili ed in base a priorità regionali e provinciali, di un'offerta di servizi integrati a **valere per il periodo 2016** a sostegno della:

- offerta per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, erogata in osservanza degli standard regionali e rivolta agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 167/2011 (T.U.);
- offerta per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, erogata in osservanza degli standard regionali e rivolta agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. 81/2015.

Tali servizi vengono erogati assegnando una **Dote all'impresa/apprendista**. La Dote si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- designazione del beneficiario della Dote: non trasferibilità ad altri soggetti;
- designazione dei servizi: non equivalenza e non fungibilità con il denaro;
- composizione della Dote: il valore della Dote rispetta i massimali dei costi definiti per i singoli servizi fruibili dal titolare della Dote;
- l'assegnazione della Dote avviene secondo criteri di priorità regionali e provinciali.

**L'impresa/apprendista definirà, insieme ad un operatore accreditato** (rintracciabile sul catalogo provinciale pubblicato sul sito provinciale [www.provincia.bergamo.it](http://www.provincia.bergamo.it)), un percorso individuale da formalizzare in un **Piano di Intervento Personalizzato (PIP)** che tenga conto del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità e di eventuali crediti formativi acquisiti mediante partecipazione a moduli formativi coerenti in precedenti rapporti di apprendistato del destinatario della Dote.

I servizi di cui i beneficiari possono usufruire nell'ambito del proprio percorso individuale, definiti in base alla normativa di riferimento dell'assunzione sono:

### **APPRENDISTI ASSUNTI DAL 25/10/2011 AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS 167/2011 (TU) e DAL 28/12/2015 AI SENSI DELL'ART. 44<sup>1</sup> D.LGS 81/2015:**

- 1.1 servizio formativo finalizzato all'acquisizione delle competenze di base e trasversali
- 1.2 per i soli apprendisti la cui formazione sia stata svolta dall'azienda, la certificazione intermedia delle competenze in caso di interruzione del contratto, o finale (al termine del contratto di apprendistato).

---

<sup>1</sup> Si precisa che il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 rende possibile assumere senza limiti di età i lavoratori percettori di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione con contratto di apprendistato professionalizzante  
Aggiornamento al 17/05/2016

## 2. Beneficiari della dote

---

Sono beneficiari della dote oggetto di questo Avviso:

- ✓ Apprendisti assunti dal 25/10/2011 con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 167/2011;
- ✓ Apprendisti assunti dal 28/12/2015 con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 D.Lgs 81/2015.

L'apprendista deve essere avviato alla formazione, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e, comunque, entro 6 mesi dalla data di assunzione.

Tutti gli apprendisti dovranno essere assunti da imprese aventi sede operativa nella provincia di Bergamo. La Provincia di Bergamo si riserva concedere deroga per apprendisti assunti da imprese aventi sede operativa in territori limitrofi tra due o più province.

## 3. Modalità di accesso alla dote

---

Si ricorda che:

- Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.167/11 precedentemente alla data del **20/03/2014** (data entrata in vigore del DL 34/2014) non sono previste comunicazioni né convocazioni dirette all'azienda inerenti l'offerta formativa da parte della Provincia.
- Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.167/11 dopo la data del **20/03/2014** (data entrata in vigore del DL 34/2014) e per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 81/15 la Provincia, a mezzo del sistema informativo Sintesi, provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste.

In entrambi i casi per accedere all'assegnazione della Dote l'azienda e l'apprendista, possono consultare direttamente il "Catalogo dei servizi integrati" ed identificare l'offerta coerente al proprio fabbisogno; successivamente dovranno contattare direttamente un operatore presente nel Catalogo Provinciale. L'operatore, l'azienda e l'apprendista compileranno il PIP e lo inoltreranno per la richiesta di prenotazione dote attraverso il sistema informativo SINTESI.

L'impresa e l'apprendista devono presentarsi presso uno degli operatori accreditati muniti di:

- documenti di identità in corso di validità (impresa e apprendista);
- codice fiscale dell'apprendista;

- stampa/fotocopia del COB (Comunicazione Obbligatoria ai fini dell'assunzione presentato al Centro per l'Impiego);
- nel caso in cui la richiesta riguardi la prosecuzione del percorso formativo occorre presentare la certificazione delle attività formative già svolte presso strutture formative, ovvero in caso di non avvenuto rilascio del certificato, indicare la struttura formativa presso la quale la stessa è stata effettuata.

L'operatore verifica ed accerta la disponibilità di risorse per il finanziamento dei servizi ammissibili. L'impresa, l'apprendista e l'operatore compilano e sottoscrivono il PIP.

L'operatore trasmette alla Provincia la richiesta di prenotazione della dote per la sua conferma.

Alla chiusura del PIP, l'Operatore rilascerà **TEMPESTIVAMENTE** all'Azienda e all'Apprendista la **Dichiarazione dei Servizi ricevuti** che dovrà essere completata, altrettanto tempestivamente, dalle firme del titolare dell'azienda e dell'apprendista.

#### 4. Tempistica

---

La prenotazione delle doti dovrà concludersi improrogabilmente entro e non oltre il **31/12/2016** salvo diversa scadenza definita da Regione Lombardia con successivi provvedimenti.

#### 5. Tipologia di servizi e composizione della dote

---

Il valore della dote è determinato in funzione dei servizi scelti (ognuno dei quali ha un costo specifico predefinito dalla Regione Lombardia), con un limite massimo come di seguito specificato:

<b>DESTINATARI</b>	<b>TIPOLOGIA DI SERVIZIO</b>	<b>COMPOSIZIONE DOTE</b>
<b>Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 167/11</b>  <b>Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 81/15</b>	A. Moduli di <b>competenze base/trasversali</b> di 40 ore di formazione  In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione è così differenziata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 120 ore nel triennio per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (cd. licenza media);</li> <li>- 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale<sup>2</sup>;</li> </ul>	Si possono richiedere i servizi singolarmente o in raggruppamenti nel rispetto della seguente composizione massima:  A+A+A

<sup>2</sup> Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010 e del "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università

	- 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente <sup>3</sup>	
	F. Supporto per la <b>certificazione delle competenze</b> per formazione erogata direttamente dall'azienda (Durata 2 ore per apprendista)	F

Resta ferma la facoltà per l'impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.

Fermi restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione può essere ridotta in caso di:

- eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;
- crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi; la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati.

I contenuti dei moduli sono declinati in osservanza della disciplina approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2258 del 01/08/2014 che ha recepito le Linee Guida Nazionali adottate in materia dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni in data 20/02/2014 e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4676 del 23/12/2015.

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali deve avere come oggetto una selezione di moduli formativi dedicati a contenuti delle sezioni "Competenze di base" e "Competenze trasversali" del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP) con particolare riferimento ai temi afferenti a:

- sicurezza nell'ambito di lavoro<sup>4</sup>
- organizzazione e qualità aziendale
- relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo
- diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
- competenze digitali;
- competenze sociali e civiche.

Al termine del percorso verrà rilasciata la certificazione finale delle competenze apprese. Nel caso in cui la durata non permetta l'acquisizione compiuta di competenze l'operatore rilascia una Attestazione comprovante gli elementi di percorso realizzato.

<sup>3</sup> Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca

<sup>4</sup> Può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica anche la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 che può, inoltre, costituire credito formativo permanente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dei lavoratori e del datore di lavoro, se realizzata nel rispetto dei contenuti, della durata, dei metodi e di tutte le specifiche indicate dall'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08. Viceversa il possesso di tale credito formativo permanente, se non acquisito a seguito di formazione in precedenti rapporti di apprendistato, non costituisce credito ai fini della riduzione della durata della formazione determinata ai sensi della disciplina approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/2258 del 01/08/2014

La certificazione delle competenze avverrà secondo quanto definito dagli "Indirizzi pluriennali ed i criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione" DGR 13 febbraio 2008 VIII/6563.

Il valore della dote verrà liquidato direttamente dalla Provincia all'operatore, dietro presentazione di documento sottoscritto dall'impresa e dall'apprendista (Dichiarazione dei servizi ricevuti) con l'espressa dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, dei servizi ricevuti, del costo orario e del numero di ore relative ad ogni servizio.

## **6. Piano di Intervento Personalizzato (PIP)**

---

Il PIP individua i servizi formativi ottimali per il beneficiario redatto e sottoscritto tra impresa/apprendista e operatore accreditato.

Il PIP definisce gli impegni reciproci vincolando l'operatore accreditato all'erogazione dei servizi ed il soggetto beneficiario a rispettare il percorso individuato. I servizi individuati nel PIP compongono il valore della dote dell'apprendista.

La definizione del PIP dovrà essere strettamente correlata al possesso dei requisiti per accedere alla Dote, ovvero alla verifica degli stessi da parte dell'operatore.

La stesura del PIP è compito dell'operatore e la sua durata è variabile a seconda della tipologia dei servizi.

La sottoscrizione del PIP e la sua conferma da parte della Provincia sono garanzia di gratuità dei servizi per l'apprendista/impresa, a fronte del rispetto da parte degli stessi di quanto previsto nel PIP.

## **7. Informativa privacy**

---

All'interessato del trattamento in questione è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto a richiedere le fonte dei dati ovvero domandare l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. I dati saranno in ogni modo trattati esclusivamente per le finalità di monitoraggio dell'avviso oggetto del presente programma e/o per ogni attività di ricerca occupazionale.

Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è la Provincia di Bergamo, nella persona del Presidente della Provincia. Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003 è individuato nel Dirigente o nella persona da lui designata.